

COMUNE DI VICENZA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VICENZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12/04/2016 (pgn. 48998)

INDICE

CAPO I – Disposizioni generali

CAPO II – Pubblicità del ritrovamento

CAPO III – Restituzione di documenti

CAPO IV – Restituzione degli oggetti al proprietario

CAPO V – Tariffe

CAPO VI – Richiesta da parte del ritrovatore del premio di legge

CAPO VII – Acquisto della proprietà delle cose da parte del ritrovatore

CAPO VIII – Acquisto della proprietà da parte del Comune

CAPO IX – Disposizioni finali

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione delle cose mobili ritrovate nell'ambito del territorio comunale, attività di competenza dell'Ufficio Oggetti rinvenuti facente parte del Settore "Provveditorato gare e contratti" ai sensi del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 15/05/2009 e s.m.i.

2. La gestione delle cose mobili ritrovate ai sensi del precedente comma 1 avviene conformemente a quanto previsto dal Codice Civile – Libro III "Della Proprietà" – Titolo II "Della proprietà" - Capo III "Dei modi di acquisto della proprietà" - Sezione I "Dell'occupazione e dell'invenzione" di cui agli artt. 927 e seguenti.

Articolo 2

1. Ogni cosa mobile che viene ritrovata nel territorio comunale e consegnata all'Ufficio da agenti della Polizia Municipale, da agenti delle Autorità di Pubblica Sicurezza, da operatori di soggetti gestori di servizi pubblici o altri Enti, deve essere accompagnata da un rapporto di servizio contenente la descrizione dell'oggetto e le circostanze del ritrovamento; l'Ufficio Oggetti rinvenuti provvede alla verifica della rispondenza degli oggetti trasmessi e descritti nel rapporto citato ed al contestuale rilascio ai soggetti depositanti di ricevuta di consegna.

2. Se la consegna è effettuata da un privato cittadino, sarà l'Ufficio che redigerà un verbale di consegna del quale rilascerà copia al ritrovatore.

3. La consegna deve essere effettuata all'Ufficio a cura e spese del ritrovatore, sia privato cittadino che Agente di Polizia Municipale, di Autorità di Pubblica Sicurezza o operatore di soggetti gestori di servizi pubblici o altri Enti.

4. L'operatore incaricato deve verificare sempre il contenuto dell'oggetto depositato, procedendo, ove occorra, anche all'apertura di oggetti chiusi a chiave come borse e valigie. Tale operazione è obbligatoria, al fine di evitare il deposito presso l'Ufficio di sostanze pericolose, nocive o deteriorabili, di cui, qualora rinvenute, sarà data comunicazione alle competenti Autorità per gli adempimenti del caso.

Articolo 3

1. Gli oggetti preziosi o di valore e le banconote straniere verranno custoditi in apposita cassaforte ed affidati temporaneamente all'Ufficio.

2. Le somme di denaro in valuta corrente verranno conservate in cassaforte o versate in un conto corrente bancario di Tesoreria intestato al Comune di Vicenza.

3. In caso di ritrovamento di libretti di assegni, tessere Bancomat, carte di credito, libretti di risparmio, questi saranno inviati agli Istituti di emissione per la riconsegna agli intestatari, parimenti avverrà per i tesserini di identificazione rilasciati da ditte private o Pubbliche amministrazioni.

Articolo 4

1. Gli oggetti consegnati quali, a titolo esemplificativo, zaini, borsoni, valigie o altro in condizioni igieniche precarie, contenenti vestiario usato o materiale deperibile la cui conservazione potrebbe causare problemi di carattere igienico-sanitario, verranno ceduti a titolo gratuito ad Associazioni, Enti o Cooperative che si occupino del loro riutilizzo, ove ciò non sia possibile i beni verranno eliminati. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale.
2. Qualora all'Ufficio pervengano sostanze sospette, nocive o pericolose, verrà inviata tempestiva comunicazione all'Autorità competente.

Articolo 5

1. L'Ufficio non risponde di eventuali danni o irregolarità che si possono verificare e delle condizioni in generale dei beni quando la restituzione degli oggetti è effettuata da altri Enti od Organi.
2. Gli oggetti privi di valore, dopo un periodo massimo di giacenza di 90 giorni, saranno ceduti a titolo gratuito ad Associazioni, Enti o Cooperative che si occupino del loro riutilizzo, ove ciò non sia possibile i beni verranno eliminati. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale.

Articolo 6

1. Ogni oggetto ritrovato è depositato presso il competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale, è registrato e numerato, in apposito registro, nel quale sono annotate tutte le caratteristiche descrittive del bene, le circostanze del ritrovamento e tutte le successive operazioni relative al medesimo.
La custodia dei beni da parte dell'Amministrazione comunale non implica per la stessa alcun obbligo di manutenzione o di riparazione di quanto depositato.

CAPO II - PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

Articolo 7

1. La pubblicazione del ritrovamento degli oggetti è regolata dall'articolo 928 del C.C. : "Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta."
2. La pubblicazione del ritrovamento degli oggetti rinvenuti sarà resa nota utilizzando anche il sito internet dell'Amministrazione Comunale.

CAPO III - RESTITUZIONE DI DOCUMENTI

Articolo 8

1. L'Ufficio Oggetti Rinvenuti provvederà a consegnare all'Ufficio di Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia locale i documenti di identificazione personale ritrovati appartenenti a residenti nel Comune di Vicenza. Quest'ultimo provvederà direttamente a reperire la persona residente nel Comune di Vicenza a cui appartiene il documento di identificazione personale ritrovato per la restituzione.

Articolo 9

1. I documenti di identificazione personale appartenenti a persone residenti in altri Comuni verranno inviati al Sindaco del Comune di residenza.

Articolo 10

1. I documenti di identificazione personale appartenenti a persone residenti all'estero verranno inviati alle relative sedi di rappresentanza diplomatica.

Articolo 11

1. I documenti o targhe rinvenute di ciclomotori, motocicli, autovetture etc. verranno consegnati all'Ufficio di Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia locale.

Articolo 12

1. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale identificativa o certificativa, trascorso il termine di 90 giorni di giacenza presso l'Ufficio senza che il proprietario li abbia richiesti verranno distrutti rendendoli inservibili e redigendo apposito verbale.

CAPO IV - RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

Articolo 13

1. L'Ufficio, prima di procedere alla consegna dell'oggetto rinvenuto, accerta che la persona che si presenta per il ritiro sia il legittimo proprietario o un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro e potrà rilasciare informazioni sul singolo oggetto rinvenuto solo al medesimo.

Articolo 14

1. Chi si dichiara proprietario del bene rinvenuto ha l'onere di fornire all'Ufficio la denuncia di smarrimento o di furto presentata alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza o, in assenza, la descrizione particolareggiata del bene ed esibire eventuali specifici elementi probatori della proprietà, del possesso o detenzione.

In caso di biciclette, di somme di denaro o beni di valore è in ogni caso necessario fornire all'Ufficio la denuncia di smarrimento o di furto presentata alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza o di fornire con altro mezzo idoneo la prova della proprietà del bene.

Le biciclette potranno essere visionate presso il deposito comunale solo se per la somma delle descrizioni desunte dalla denuncia presentata alle autorità competenti e da quanto eventualmente integrato verbalmente paia essere presente la bicicletta tra quelle ritrovate.

2. L'Ufficio annota, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato il bene. Inoltre segnala all'interessato dell'onere di comunicare il ritrovamento alle autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia del furto o di smarrimento.

3. I portafogli, le borse etc. contenenti documenti che sono stati inoltrati per la consegna al legittimo proprietario come previsto agli art. 8, 9, 10 del presente Regolamento, trascorsi 90 giorni senza che il proprietario abbia fatta richiesta per la restituzione, verranno ceduti a titolo gratuito ad Associazioni, Enti o Cooperative che si occupino del loro riutilizzo, ove ciò non sia possibile i beni verranno eliminati. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale.

CAPO V – TARIFFE

Articolo 15

1. La Giunta Comunale con apposita deliberazione può stabilire eventuali tariffe a titolo di rimborso per le spese occorse per la custodia e il deposito ai sensi dell'art. 929 del C.C. ultimo comma.

2. Il proprietario o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto, deve pagare le eventuali spese occorse ai sensi dell'art. 929 del C.C. ultimo comma.

CAPO VI - RICHIESTA DA PARTE DEL RITROVATORE DEL PREMIO DI LEGGE

Articolo 16

1. Il proprietario, ai sensi dell'articolo 930 del C.C., deve provvedere sotto la propria esclusiva responsabilità, a pagare al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, la somma prevista per Legge a titolo di premio.

2. Nel verbale di consegna dell'oggetto rinvenuto al legittimo proprietario verrà inserita una apposita dichiarazione con la quale il proprietario si impegna a corrispondere al ritrovatore il premio ai sensi dell'art. 930 del C.C.

CAPO VII - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE

Articolo 17

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore, che lo potrà ritirare entro 90 giorni dalla data predetta, previo eventuale pagamento delle spese di cui all'art.15. Qualora ciò non avvenga, il Comune di Vicenza diviene proprietario dell'oggetto.

2. Della consegna al ritrovatore verrà redatto apposito verbale.

CAPO VIII - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 18

1. Il Comune diviene proprietario degli oggetti o del loro prezzo, qualora le circostanze ne abbiano richiesto la vendita, fatto salvo quanto previsto all'artt. 14 punto 3 e art. 4, punto 1, quando ricorrano entrambi i seguenti accadimenti:

- a) nessuno ne abbia richiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio;
- b) siano trascorsi i termini previsti dall'articolo precedente senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.

Articolo 19

1. Il Comune divenuto proprietario degli oggetti, a norma dell'articolo 18, provvederà alla loro destinazione d'uso, tenuto conto della convenienza e del loro valore, attraverso appositi atti di disposizione.

2. Per quanto riguarda le biciclette smarrite divenute di proprietà comunale, previa valutazione sullo stato del veicolo, potrà essere valutata la possibilità di metterle a disposizione del civico utilizzo.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle cose in stato di abbandono (Codice Civile – Libro III “Della Proprietà” – Titolo II “Della proprietà” - Capo III “Dei modi di acquisto della proprietà” - Sezione I “Dell’occupazione e dell’invenzione” - Art.923) ; alle armi, munizioni o esplosivi; ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che ne consenta di individuare il proprietario, ai materiali di scarto di qualsiasi natura ovvero agli oggetti aventi valore di mero rottame.

Articolo 21

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare approvativa.